



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale della Difesa dell'Ambiente

Servizio sostenibilità ambientale, valutazione strategica e sistemi informativi (S.V.A.S.I.)

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS aggiornate al 09/08/2021

**Servizio di supporto tecnico per l'attuazione della Strategia
Regionale per lo Sviluppo Sostenibile**

Procedura Sotto Soglia Comunitaria tramite Sardegna CAT

CUP - E29G20000540003

CIG - 885546728C



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale della Difesa dell'Ambiente

Servizio sostenibilità ambientale, valutazione strategica e sistemi informativi (S.V.A.S.I.)

Domanda n.1

Nel calcolo degli anni di esperienza, valgono anche gli anni precedenti alla laurea se impiegati nelle materie indicate all'art. 4? Ad esempio: se un professionista è laureato e svolge attività professionali da 2 anni, ma ha esperienze professionali significative tra quelle richieste anche nei 2 anni precedenti la laurea, si contano 4 anni di esperienza o solo 2?

Risposta

Gli anni di esperienza professionale vanno computati a partire dalla data di conseguimento del titolo di laurea, secondo le specifiche riportate nell'art.4 del Capitolato tecnico.

Domanda n.2

Quando nelle figure professionali (esperto senior ed esperti junior) si chiede documentata esperienza professionale nelle materie richieste nel primo comma dell'art. 4, si intende un'esperienza in almeno una tra le materie citate all'art.4?

Risposta

Ai sensi dell'art.4 del Capitolato tecnico il Gruppo di lavoro deve ricoprire, nel suo complesso, tutte le esperienze professionali citate nel medesimo articolo. Non è richiesto che ogni singolo professionista debba dimostrare una documentata esperienza professionale in tutte le materie richieste nell'art. 4.

Domanda n.3

Nel disciplinare di gara non abbiamo trovato alcun riferimento all'avvalimento, istituto previsto dall'articolo 89 del Codice degli Appalti. Chiediamo pertanto di chiarire se per soddisfare il requisito di capacità tecnico-professionale di cui all'articolo 4 del Disciplinare sia ammesso l'avvalimento, sia che l'operatore partecipi in forma singola che associata.

Risposta

Ai sensi dell'art. 24 del disciplinare, "per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Disciplinare e nel capitolato si fa riferimento al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei Contratti". E' pertanto ammesso l'istituto dell'avvalimento nelle forme e nelle modalità previste dall' articolo 89 del codice degli appalti. Come previsto dal punto 8 della domanda di partecipazione, inoltre, in caso di avvalimento dovrà essere allegata la documentazione prevista dall'art. 89 del Codice dei contratti e degli appalti pubblici.



**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale della Difesa dell'Ambiente

Servizio sostenibilità ambientale, valutazione strategica e sistemi informativi (S.V.A.S.I.)

Domanda n.4

Considerando che l'art. 8 (1.1) del DISCIPLINARE DI GARA stabilisce che "L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto secondo i termini e le modalità previste dell'articolo 93 comma 7 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta presentando copia della relativa certificazione di qualità. Pertanto la garanzia provvisoria deve essere corredata dalla documentazione attestante eventuali certificazioni di qualità o registrazioni o requisiti" si chiede se è possibile presentare una cauzione provvisoria scontata del 50%+20% per un RTI nel quale tutte le società sono in possesso del certificato ISO 9001 mentre solo la mandataria è in possesso sia del certificato ISO 9001 che del certificato ISO 14001.

Risposta

Secondo quanto rappresentato dal concorrente non è possibile cumulare le due riduzioni proposte.

Domanda n.5

In riferimento all'art. 4 del disciplinare si chiede se ai fini della dimostrazione del requisito debbano essere prodotti contratti che prevedano tutte e tre le attività richieste (progettazione processi partecipativi, realizzazione di strumenti di comunicazione e supporto tecnico per la redazione di strumenti di pianificazione strategica), oppure se siano ammissibili contratti ognuno su una tematica (ad es. un contratto relativo al supporto tecnico per la redazione di strumenti di pianificazione strategica, un contratto relativo a processi partecipativi pubblici e un contratto relativo alla realizzazione di strumenti di comunicazione), o un mix fra i tre.

Risposta

L'art. 4 del disciplinare non esclude nessuna delle casistiche citate. In ogni caso, la capacità tecnica deve essere attestata per ciascuna delle attività citate all'art. 4 del disciplinare. La descrizione e l'oggetto del contratto, che dovranno risultare coerenti con le suddette attività, dovranno essere indicati al punto n.11 della Domanda di partecipazione.

Domanda n.6

Al fine della valutazione del possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale, si chiede se l'Unione dei Comuni o la Città Metropolitana, possano considerarsi una Amministrazione Centrale.

Risposta

L'Unione dei Comuni o la Città Metropolitana non possono considerarsi una Amministrazione Centrale.